

Marca da Bollo
(Solo Regione)

RICHIESTA PUBBLICITA' SANITARIA
Strutture complesse

**AL SIGNOR DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
DORSODURO 3493
30123 VENEZIA**

**AL SIG. PRESIDENTE
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI**

.....

Il/La sottoscritto/a . _____

Nato a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

domicilio _____

tel. _____ E-Mail _____

titolare o legale rappresentante dell'Istituzione Sanitaria Privata denominata

_____ con Sede in _____ Via _____

Tel. _____ E-mail _____

Codice Fiscale _____ P. Iva _____

In possesso dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata da _____

il _____ n. _____

ai sensi della Legge Regione Veneto n. 22/2002 *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali"*.

Ai sensi della L. n. 175/92 modificata dal decreto legge n. 223/2006 e della Legge di conversione n. 248/2006, CONSAPEVOLE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E INFORMAZIONE SANITARIA CONTENUTE NELL'ART. 55 (informazione sanitaria), ART. 56 (pubblicità dell'informazione sanitaria), E ART. 57 (divieto di patrocinio) DEL VIGENTE CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006) E, A CONOSCENZA DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CON LA LINEA GUIDA ALLEGATA AL CODICE DI DEONTOLOGIA

☐ **CHIEDE NULLA OSTA PER:**

IL SEGUENTE TESTO:

PUBBLICIZZATO MEDIANTE:

☐ n. ____ Targa/he

☐ n. ____ Insegna/e

☐ n. ____ **Inserzioni** su elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e su giornali quotidiani e periodici d'informazione;

Si precisa che:

DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA

è il Dott. _____

C.Fiscale _____ iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di _____ in data
_____ al n. _____

Specialista in _____

Altri Medici operanti nella struttura (indicare i dati per ciascun Medico)

- Dott. _____ C. Fiscale _____

iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di _____
in data _____ al n. _____

Specialista in _____

Si allegano i seguenti documenti:

1. Bozzetti riportanti il testo integrale dei messaggi pubblicitari e le caratteristiche estetiche di ciascuna targa e/o insegna e/o inserzione;
2. Copia integrale dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'istituzione sanitaria privata e dei successivi provvedimenti riguardanti le variazioni intervenute;
3. Copia integrale dell'atto costitutivo e statuto dell'eventuale società;
4. Per i medici chirurghi ed odontoiatri operanti nella struttura, **iscritti ad ordini diversi da quello di ubicazione della struttura stessa**, certificato di iscrizione all'Ordine con titoli, recante data non anteriore a mesi 6 (sei).

Data

Firma

DIREZIONE SANITARIA IN STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE

La figura del Direttore Sanitario

La professione medica viene esercitata nello studio personale del medico o in struttura sanitaria privata autorizzata o in struttura pubblica.

L'evoluzione legislativa in materia ha superato le definizioni tradizionali da che l'art. 43 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 ha demandato alla legge regionale la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato. La Regione Veneto ha disciplinato la materia delle autorizzazioni e dell'accreditamento con L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Per ottenere l'autorizzazione all'apertura di una struttura sanitaria (ambulatorio, laboratorio di analisi, casa di cura ecc.) è indispensabile la contestuale dichiarazione scritta di un medico di assunzione della responsabilità di direttore tecnico o sanitario.

Già con la Legge finanziaria del 1992 si prevede che le Regioni possano stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale. La stessa legge stabilisce che dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di vigilanza di cui all'art. 43 della legge 833/78 e devono avere un direttore sanitario.

Titoli professionali richiesti

Il requisito generale di base è laurea in Medicina e Chirurgia, la relativa abilitazione professionale e l'iscrizione all'Ordine. Si specificano i seguenti casi:

- a) Per l'ambulatorio di odontoiatria, a seguito della legge del 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione odontoiatrica, il direttore sanitario può essere tanto un laureato in medicina e chirurgia quanto un laureato in odontoiatria.
- b) Per i laboratori di analisi, in base al disposto dell'art. 8 del DPCM 10 febbraio 1984, si richiede la presenza in organico di un direttore medico o biologo iscritti all'albo dell'Ordine di appartenenza, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in laboratorio di analisi di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in scienze biologiche. In alternativa alla specializzazione, vale per entrambe le categorie un servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, di cui all'art 41 della legge 833/1978. La legge regionale 2 aprile 1985 n. 29 stabilisce all'art. 5 funzioni e responsabilità del direttore responsabile "dell'organizzazione tecnico-funzionale del laboratorio e dell'attendibilità dei risultati delle analisi" e prevede che il direttore deve essere presente almeno trenta ore settimanali e deve ricoprire tale incarico per un solo laboratorio.
- c) Il Direttore di un ambulatorio di fisioterapia deve essere un medico chirurgo con specializzazione nella disciplina oppure un medico chirurgo non specialista se è presente lo specialista di branca.

- d) Il Direttore di un ambulatorio radiologico deve essere un medico chirurgo con specializzazione in Radiologia o in Radiodiagnostica.
- e) Il Direttore sanitario di uno stabilimento termale, secondo la disciplina dettata dalle legge regionale del Veneto (art. 23 l.r. 10/10/1989 n. 40) deve essere un medico chirurgo in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
- medicina interna;
 - idrologia medica;
 - ortopedia e traumatologia;
 - cardiologia;
 - reumatologia;
 - fisiochinesiterapia;
 - igiene;
 - angiologia;
 - gerontologia e geriatria;
 - otorinolaringoiatria;
 - ginecologia;
 - medicina sportiva;
 - cosmetologia;
 - dietologia;
 - oppure medico chirurgo con 5 anni di attività di medico termalista.
- f) Per le Case di cura private si ricorda il dettato dell'art. 53 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 secondo cui ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa. Lo stesso direttore risponde personalmente dell'organizzazione tecnico-funzionale. Gli artt. 39 e 40 della legge 132/68 dettano i requisiti necessari per l'incarico a direttore sanitario, distinguendo tra case di cura dotate di un numero di posti letto superiori o inferiori a 150. Nel primo caso richiama i requisiti richiesti per il direttore sanitario degli ospedali pubblici (idoneità nazionale, servizio di ruolo di almeno 5 anni in sanità pubblica o ospedali ecc.). Il direttore sanitario di casa di cura di non oltre 150 posti letto deve avere come requisito il servizio di ruolo di almeno 3 anni.

Incompatibilità del Direttore Sanitario

L'incompatibilità può essere prevista dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro di un medico, quale:

- il medico dipendente dello Stato;
- il medico dipendente della Regione;
- il medico dipendente universitario, ospedaliero o ULSS a tempo pieno;
- il medico convenzionato specialista ambulatoriale.

Nella liste dei requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione previsti nel Veneto dalla DGR 1501/2004 per il poliambulatorio è stabilito che il Direttore/Responsabile sanitario dell'Organizzazione è presente per almeno la metà dell'orario di apertura al pubblico.

Funzioni del Direttore Sanitario

Si richiama la circolare n. 99 del 21 luglio 1986 della Federazione Nazionale, secondo cui:

- 1) I Direttori tecnici o sanitari hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Ordine della nomina e dell'accettazione dell'incarico. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Ordine in caso di cessazione dall'incarico.
- 2) Il Direttore sanitario è tenuto:
 - a pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale;
 - in caso di inosservanza adottare i provvedimenti necessari;
 - in difetto di tali provvedimenti, a segnalare la situazione all'Ordine professionale
- 3) Il Direttore sanitario deve inoltre:
 - verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita dell'autorizzazione amministrativa;
 - denunciare all'Ordine qualsiasi scorrettezza che, in relazione alle prescrizioni del Codice di Deontologia Medica, abbia a riscontrare nei testi pubblicitari. In particolare si richiamano le gravi sanzioni disciplinari previste dalla Legge 175/92 a carico dei direttori sanitari per la mancata osservanza delle norme previste per la pubblicità sanitaria.

Responsabilità del Direttore Sanitario

La norma di riferimento in tema di responsabilità del Direttore sanitario è contenuta nell'art. 5 del DPR 27/03/1969.

Le responsabilità individuate sono:

- responsabilità strutturale sotto il profilo igienico sanitario;
- responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi;
- definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale;
- proposte e pareri per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici;
- responsabilità di denunce e certificazioni;
- formulazione della carta dei servizi;
- gestione dei conflitti;
- promozione di iniziative;
- responsabilità in materia di privacy;
- pubblicità sanitaria: targhe, elenchi telefonici, siti web;
- controllo del personale e controllo sull'ammissione di personale volontario, frequentatori ai fini di eventuale riconoscimento di professionalità;
- gestione cartelle cliniche;
- controlli di farmaci e disciplina degli stupefacenti;
- registro operatorio;
- controllo sull'attività operatoria;
- promozione e vigilanza sull'applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari;

- definizione modalità di gestione in caso di urgenza;
- promozione dei principi etici garantendo il rispetto del Codice deontologico;
- controllo di qualità (D. Lgs 502/99);
- responsabilità nei riguardi dell'organizzazione nelle strutture organizzate.
-